



# Comune di Albano Laziale

Provincia di Roma

## REGOLAMENTO

### per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni all'Amministrazione

#### Art. 1

#### ( Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, ad esperti esterni di particolare e comprovata esperienza universitaria, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e dall'articolo 3, comma 56, della legge 24.12.2007, n. 244.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "incarichi di studio,"gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell' interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
  - b) per "incarichi di ricerca", gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'amministrazione;
  - c) per " incarichi di consulenza", gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
  - d) per "incarichi di collaborazione, tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio,ricerca e consulenza".

4. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
  - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche etc.);
  - c) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
  - d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
  - e) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267;
  - f) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
  - g) agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;
  - h) agli incarichi relativi ad attività di formazione ed aggiornamento professionale diretta ai dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 53 comma 6 lett. f-bis) del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, lettera h) è consentito l'affidamento dell'incarico in via diretta solo nel caso in cui il compenso da corrispondere non sia superiore a € 5.000,00 al netto degli oneri riflessi, etc.

## Art. 2

### (Competenza e presupposti per il conferimento degli incarichi)

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità;
- b) il dirigente/responsabile competente deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, tenuto conto della disponibilità di bilancio e del prezzo. Relativamente al prezzo deve essere operata una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del piano esecutivo di gestione, fatta salva la facoltà della giunta comunale di formulare, nel corso dell'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni regolate dal presente regolamento.
3. L'affidamento degli incarichi di collaborazione aventi ad oggetto attività di studio, di ricerca o consulenze deve essere sempre effettuato previa approvazione di apposito programma da parte del consiglio comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett.b), del D.lgs 18.08.2000 n.267. Ciascun dirigente/responsabile di settore/servizio, su proposta del Direttore Generale, predispone il programma da sottoporre all'approvazione del consiglio. Il programma deve specificare l'obiettivo da conseguire, la professionalità necessaria, il tipo di incarico da conferire e il limite di spesa.
4. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Dirigente/Responsabile del settore/servizio competente, che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
5. Il Dirigente/responsabile competente deve avere, preliminarmente, accertato, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Prima di procedere alla procedura comparativa il medesimo soggetto, inoltra idonea richiesta alla direzione generale servizio personale affinché questi, per quanto di competenza, provveda, attraverso interpellazioni interni, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune ed ordinariamente assegnate ad altro settore.

### **Art. 3**

#### **(Requisiti per il conferimento degli incarichi)**

1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea ( laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) e aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.
2. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.
3. Il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

### **Art. 4**

#### **(Procedure per il conferimento degli incarichi)**

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, e ove ritenuto necessario, possono essere previsti esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
  - a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune e sul sito internet istituzionale per un periodo non inferiore a dieci giorni;
  - b) procedura negoziata fra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di particolare specificità da motivare adeguatamente. In tal caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3.
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono :
  - a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
  - b) i requisiti richiesti;
  - c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica, valutazioni dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc. );
  - d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
  - e) il compenso della prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile di procedimento.
4. Il dirigente e/o responsabile competente all'affidamento dell'incarico procede alla selezione degli esperti esterni attraverso una valutazione comparativa, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico, tenuto conto dell'ambito lavorativo presso il quale dovrà essere svolta la prestazione lavorativa. Per tale comparazione, in alternativa, può essere richiesta, al Direttore Generale, la costituzione di una apposita commissione di valutazione. La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale di merito.
5. La valutazione si basa, in particolare, sui seguenti criteri:
  - a) la qualificazione professionale;
  - b) l'esperienza già maturata nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - d) la riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;
  - e) il ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
 In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

## Art 5

### ( Conferimento di incarichi senza procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, il dirigente/responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
  - a) quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
  - b) in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consenta l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 4;
  - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

**Art 6**  
**( Contratto di incarico)**

1. Il dirigente/responsabile competente stipula, in forma scritta, i relativi contratti di prestazione lavorativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
  - a) generalità del contraente;
  - b) l'oggetto della prestazione professionale;
  - c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazione e delle eventuali verifiche;
  - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
  - e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
  - f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
  - g) nei casi in cui il professionista opera in uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto;
2. La congruità del compenso è valutato in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e della utilità che l'ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni:
3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatta salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

**Art. 7**  
**( Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. IL dirigente/responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultano non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente/responsabile richiede al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero risolve il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente/responsabile chiede al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, provvede alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il dirigente/responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

## **Art. 8**

### **( Proroga e rinnovo del contratto)**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
2. La proroga del contratto stipulato può avvenire solo per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, non imputabili al collaboratore. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

## **Art. 9**

### **( Pubblicità ed efficacia degli incarichi)**

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
2. Il dirigente/responsabile competente cura:
  - a) a pena di inefficacia, la pubblicazione sul sito internet del comune del provvedimento di conferimento dell'incarico, completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso.
  - b) La comunicazione dell'incarico conferito alla direzione generale servizio personale per i successivi adempimenti di legge;
  - c) Le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti per gli incarichi per i quali è previsto un compenso superiore a € 5.000,00.

## **Art. 10**

### **( Limiti di spesa)**

1. Il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi e le consulenze, è fissato nella misura del 2% , determinato sul valore degli impegni registrati nel Conto di Bilancio dell'esercizio 2007 all'intervento 03 del Titolo I Spesa.
2. La verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 compete al responsabile del servizio finanziario, contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile sul provvedimento che impegna la spesa relativa al conferimento dell'incarico.

## **Art. 11**

### **( Norme finali)**

1. IL presente regolamento costituisce appendice ed integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.180 del 3.8.1998 e s.m.i.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.164 del 9.11.2006.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.